# Autorizzazione Integrata Ambientale

*dell'Installazione di gestione rifiuti ubicata in Via della Chimica, 5 - Porto Marghera – in comune di Venezia.*
*Piattaforma polifunzionale SG31.*

## *Autorizzazione*

1. È confermata l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) relativa alla piattaforma ambientale denominata "SG31", costituita da un Impianto chimico-fisico-biologico di trattamento acque reflue e rifiuti liquidi speciali pericolosi e non pericolosi ubicata in Via della Chimica, 5 a Porto Marghera, catastalmente censita al foglio 8 del catasto, particelle 10/7 e 10/4 NCT Sez. Malcontenta. L'Autorizzazione è rilasciata, per le attività individuate ai punti 5.1, 5.3 lett. a) e 5.5 dell'allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.

2. La Ditta VERITAS S.p.A è gestore dell'impianto ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera r-bis) del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

3. L'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al presente provvedimento è soggetta a riesame secondo le modalità previste dall'art. 29-octies del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.; in ogni caso il Gestore è tenuto a presentare la documentazione richiesta per il riesame dell'AIA entro 12 anni dalla data di rilascio del presente atto, in quanto risulta essere certificato UNI EN-ISO 14001:2015; il gestore è inoltre tenuto a:

   a. comunicare alla Regione Veneto, alla Città Metropolitana di Venezia e ad ARPAV-DAP Venezia, l'avvenuto rinnovo della certificazione ISO 14001 attualmente in essere, entro e non oltre 3 mesi dalla scadenza della stessa;

   b. dare immediata comunicazione a Regione, Provincia e ARPAV di eventuali sospensioni e/o revoche di detta certificazione, nonché dell'eventuale mancato rinnovo;

   In caso di mancato rinnovo e/o di intervenuta revoca della certificazione ISO 14001, la validità dell'Autorizzazione Integrata Ambientale deve intendersi di 10 (dieci) anni a partire dall'emanazione del presente provvedimento; nei medesimi casi il gestore è tenuto - entro 90 giorni dalla comunicazione di cui al precedente punto b) e salvo motivata proroga concessa dall'Ente garantito - ad adeguare l'importo delle garanzie finanziarie, ricalcolato senza la riduzione del 40 % prevista dalla DGRV n. 2721/2014.

4. Ai sensi di quanto stabilito dal comma 11 dell'art. 29-quarter del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. la presente Autorizzazione Integrata Ambientale comprende le seguenti autorizzazioni:

   a. Autorizzazione all'esercizio dell'impianto di trattamento chimico - fisico - biologico di acque reflue e rifiuti liquidi (Operazioni D8 – D9);

   b. Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di deposito preliminare di rifiuti connesse e funzionali all'intera piattaforma ambientale (Operazione D15);

   c. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

d. Autorizzazione agli scarichi.

## *Garanzie Finanziarie*

5. Entro quarantacinque giorni dalla data di notifica del presente provvedimento il Gestore è tenuto a trasmettere alla Città Metropolitana di Venezia l'adeguamento delle garanzie finanziarie prestate a garanzia dell'attività autorizzata con l'estensione delle medesime alle prescrizioni della presente Autorizzazione.
6. La polizza dovrà essere conforme allo schema allegato alla DGRV n. 2721 del 29.12.2014.
7. Nel caso in cui la polizza di cui sopra abbia una durata inferiore a quella di validità del presente provvedimento (per un periodo comunque non inferiore a 3 anni), il Gestore è tenuto al rinnovo della stessa almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza prevista dalla medesima polizza, pena la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio.

## *Rifiuti Autorizzati*

8. Sono ammesse alle operazioni di trattamento chimico – fisico (D9) e biologico (D8) di cui all'allegato B alla parte IV del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., le tipologie di rifiuto specificate nella tabella seguente, anche prodotti o detenuti da terzi, purché compatibili con il ciclo depurativo e con la sua capacità residua di trattamento e purché le concentrazioni dei parametri non biodegradabili nei rifiuti stessi siano inferiori a 1/100 della concentrazione limite, fissata dalla deliberazione del 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 del D.P.R. 15 settembre 1982, n. 915:

| ***Codice EER*** | ***DESCRIZIONE*** |
|---|---|
| *06* | *RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI INORGANICI* |
| *0602* | *Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura* |
| 060203* | Idrossido di ammonio – soluzioni ammoniacali |
| 060204* | Idrossido di sodio e di potassio – soluzioni basiche di sodio e potassio |
| 060205* | Altre basi – altre soluzioni basiche |
| *0610* | *Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici contenenti azoto, dei processi chimici dell'azoto e della produzione di fertilizzanti* |
| 061002* | Rifiuti contenenti sostanze pericolose |
| *07* | *RIFIUTI DEI PROCESSI TERMICI INORGANICI* |
| *0701* | *Rifiuti da produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici organici di base* |
| *0701* | *Rifiuti da produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici organici di base* |
| 070101* | Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri – acque di lavaggio apparecchiature |
| *0702* | *Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali* |
| 070201* | Soluzioni acquose di lavaggio di acque madri – soluzioni acquose di lavaggio |
| *10* | *RIFIUTI PRODOTTI DA PROCESSI TERMICI* |
| *1001* | *Rifiuti prodotti da centrali termiche ed altri impianti termici (tranne 19)* |
| 100123 | Fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 100122 |
| *12* | *RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA* |
| *1203* | *Rifiuti prodotti da processi di sgrassatura ad acqua e vapore (tranne 11)* |
| 120301* | Soluzioni acquose di lavaggio |
| *16* | *RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO* |
| *1610* | *Rifiuti liquidi acquosi destinati ad essere trattati fuori sito* |

| *Codice EER* | *DESCRIZIONE* |
|---|---|
| 161001* | Soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose |
| 161002 | Soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 16 10 01 |
| *19* | *RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE RETINE FUORI SITO, NONCHÉ DALLA POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE* |
| *1907* | *Percolato di discarica* |
| 190703 | percolato di discarica, diverso da quella di cui alla voce 190702 |
| *1908* | *Rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue,non specificati altrimenti* |
| 190807* | Soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico – Soluzioni da rigenerazione resine |
| *1913* | *Rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni e risanamento delle acque di falda* |
| 191307* | Rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose – acque di falda |
| 191308 | rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 07 |

9. Il ricevimento dei rifiuti provenienti da stabilimenti esterni al Petrolchimico di Porto Marghera, ed il successivo trattamento, dovranno essere effettuati nel rispetto della potenzialità dell'impianto definita nel collaudo tecnico funzionale già eseguito per l'avvio dell'impianto e, comunque, in relazione alle marginalità operative residue dell'impianto stesso.
10. La provenienza dei rifiuti di cui ai codici CER 061002*, 161002 e 191308 è limitata alle attività che ricadono all'interno del Sito di interesse Nazionale di Porto Marghera.
11. La provenienza dei rifiuti di cui al codice CER 190703 "percolato da discarica" è limitata agli impianti gestiti dalla società VERITAS Spa e sue compartecipate, oltre che alle discariche Malcontenta ed Ausidet, nonché alla realizzanda discarica prevista nell'Accordo di Programma denominato "Vallone Moranzani" e sottoscritto in data 31 marzo 2008, ed in particolare alle seguenti:
    a. Discarica per rifiuti solidi urbani "Cà Barbiero" di Noale (VE);
    b. Discarica per rifiuti solidi urbani e rifiuti speciali non tossico – nocivi "Cà Perale" di Mirano (VE);
    c. Discarica per rifiuti solidi Urbani "Cà Rossa" di Chioggia (VE).
12. Eventuali modificazioni del succitato elenco dovranno essere comunicate a tutti gli Enti interessati con almeno un mese di anticipo.
13. Sono altresì ammesse al trattamento presso l'impianto chimico – fisico – biologico di cui trattasi le acque reflue, convogliate tramite apposita rete fognaria, riconducibili alle tipologie definite dal progetto Integrato Fusina, anche con riferimento alla provenienza

## *Quantitativi Autorizzati*

14. L'impianto è autorizzato a gestire i seguenti quantitativi massimi di rifiuti:
    a. quantitativo massimo stoccabile di rifiuti in ingresso in impianto: 770 Mg, anche tutti pericolosi;
    b. quantitativo massimo stoccabile di rifiuti prodotti dall'impianto: 944 Mg, di cui al massimo 759 Mg di rifiuti pericolosi;
    c. quantitativo massimo di rifiuti liquidi trattabili in impianto, intesi come capacità residua di trattamento dell'impianto di depurazione: 600 Mg/giorno;

***Stoccaggio rifiuti in ingresso***

15. Sono autorizzati il conferimento e la miscelazione, ai soli fini del trattamento di depurazione nell'impianto stesso nei serbatoi individuati nella planimetria B.22/b assunta al prot. n. 539743 in data 18/12/2020, di seguito identificati:

| *Denominazione Serbatoio/Area* | *Capacità* | *Contenuto* |
|---|---|---|
| D601 | 30 $m^3$ | Rifiuti liquidi senza PFAS |
| D602 | 30 $m^3$ | Rifiuti liquidi senza PFAS |
| D603 | 30 $m^3$ | Rifiuti liquidi senza PFAS |
| D604 | 30 $m^3$ | Rifiuti liquidi senza PFAS |
| D632 | 500 $m^3$ | Rifiuti liquidi contenenti PFAS |
| D430 | 100 $m^3$ | Rifiuti liquidi senza PFAS |
| D304 | 50 $m^3$ | Rifiuti liquidi senza PFAS |
| ***Capacità stoccaggio rifiuti in ingresso:*** | ***770 Mg**** | ***Rifiuti liquidi, anche tutti pericolosi*** |

* la ditta ha indicato che 1 $m^3$ = 1 Mg

16. Prima dell'utilizzo dei serbatoi D304, D601, D602, D603 e D604, la ditta deve trasmettere una relazione di riepilogo relativa agli esiti delle verifiche preliminari e l'indicazione degli interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria realizzati per la messa in esercizio degli stessi.

17. L'utilizzo dei serbatoi D304, D601, D602, D603 e D604 per lo stoccaggio dei rifiuti in ingresso è subordinato alla presentazione alla Città Metropolitana di Venezia e all'accettazione da parte della stessa delle garanzie finanziarie aggiornate.

18. La possibilità di miscelazioni tra singole partite di rifiuti, nonché tra le singole partite di rifiuto e la miscela già contenuta nei serbatoi, effettuate ai sensi del precedente punto, dovrà essere accertata, preliminarmente e ad ogni conferimento, dal tecnico responsabile dell'impianto, sulla scorta di adeguate e documentate verifiche analitiche e valutazioni tecniche e dovrà garantire che:

    a. la miscelazione non pregiudichi né l'efficacia del trattamento finale né la sua sicurezza,

    b. le operazioni di miscelazione non provochino emissioni o reazioni chimiche incontrollabili, avvengano nel rispetto nelle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, non provochino danni per la salute della popolazione o dell'ambiente.

    Ogni singola tipologia di rifiuto dovrà comunque essere ricompresa tra quelle autorizzate per l'impianto.

    La miscelazione dei rifiuti all'interno dei succitati serbatoi deve essere unicamente finalizzata alla equalizzazione delle caratteristiche chimico-fisiche dei flussi di rifiuti in ingresso al depuratore o comunque a un miglioramento del processo.

    La miscelazione dei rifiuti all'interno dei succitati serbatoi, nel rispetto delle succitate condizioni, è parte integrante delle operazioni di trattamento biologico e chimico – fisico codificate con la codifica D8 o D9, in quanto direttamente connessa e funzionale al processo di depurazione.

19. In caso di guasti tecnici tali da non consentire l'alimentazione dei rifiuti all'impianto, della durata superiore a 4 giorni, sono autorizzate le operazioni di deposito preliminare (D15) di cui all'allegato B alla parte IV del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i. delle tipologie di rifiuti comprese nell'elenco riportato al punto 8 e/o loro miscele in giacenza all'interno dei serbatoi di cui al punto 15.
    In questo caso il rifiuto in giacenza nel serbatoio di cui trattasi dovrà essere registrato in carico nei registri di cui all' art. 190 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. indicando la codificazione D15 e specificando nelle annotazioni del medesimo registro che trattasi di rifiuto prodotto a causa di arresto tecnico dell'impianto (in caso di miscele dovrà essere attribuito il corrispondente codice desunto dalla classe 19 del Catalogo Europeo dei Rifiuti).
    I rifiuti in giacenza nei serbatoi a seguito delle circostanze di cui al presente articolo possono essere successivamente inviati al trattamento di depurazione, ovvero avviati a smaltimento presso altri impianti

debitamente autorizzati previa comunicazione agli Enti di controllo; decorsi 365 giorni dalla fermata dell'impianto si dovrà in ogni caso provvedere allo svuotamento dei serbatoi ed allo smaltimento presso impianti terzi dei rifiuti in giacenza.
Dovrà comunque essere garantito il mantenimento delle condizioni di sicurezza e dovrà essere verificato lo stato di usura del serbatoio.

***Stoccaggio rifiuti prodotti***

20. Sono autorizzate le operazioni di deposito preliminare (D15) di cui all'allegato B alla parte IV del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i. delle tipologie di rifiuti prodotte nell'esercizio della piattaforma ambientale nelle aree individuate nella planimetria B.22/b assunta al prot. n. 539743 in data 18/12/2020 e con le capacità e le modalità di stoccaggio di seguito indicate:

| *Area* | *Caratteristiche* | *Quantità (Mg)* | *EER* | *Destinazione (Recupero/Smaltimento)* |
|---|---|---|---|---|
| B | Area asfaltata | 40 | 070110* | R |
| C | Area asfaltata. Cassoni chiusi o coperti con teli | 253, di cui:<br>68 RP<br>185 RNP | 130205*<br>130802*<br>150103 150202*<br>160709* 170203<br>170405 170504<br>170601*<br>170603* | S |
| 7 | Area asfaltata.<br>Vasche coperte con teli | 650 | 190811* 190812 | S |
| E | Cassonetti Ermetici | 1 | 150202* | S |
| | **Totale** | **944, di cui al massimo 759 di rifiuti Pericolosi.** | | |

21. Le succitate aree di stoccaggio devono essere chiaramente identificate e munite di cartellonistica, ben visibile per dimensione e collocazione, indicante le quantità, i codici dell'Elenco Europeo dei Rifiuti, lo stato fisico e le caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stoccati.
22. Tutti i rifiuti prodotti devono essere stoccati in aree dotate di idonea copertura, ovvero in contenitori chiusi a tenuta.
23. Le aree di stoccaggio devono essere adeguatamente protette mediante apposito sistema di canalizzazione, raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche.
24. I fusti non siano immagazzinati su più di 2 livelli e sia assicurato sempre uno spazio di accesso sufficiente per effettuare ispezioni su tutti i lati.
25. I contenitori siano immagazzinati in modo tale che perdite e sversamenti non possano fuoriuscire dai bacini di contenimento o dalle apposite aree di drenaggio impermeabilizzate.

## *Scarichi*

***Scarico a mare attraverso impianto PIF***

26. È autorizzato lo scarico a mare attraverso impianto PIF delle acque provenienti dall'impianto di trattamento chimico-fisico-biologico individuate nella planimetria B21/a assunta al prot. n. 539743 in data 18/12/2020.
27. Per quanto riguarda lo scarico a mare attraverso l'impianto PIF, si applicano i seguenti limiti allo scarico:

| *Parametro* | *UM* | *Limite* |
|---|---|---|
| Cianuri liberi (CN) | µg/L | 100 |
| Azoto totale (N) | mg/L | 15 |
| COD (Richiesta chimica di ossigeno) | mg/L | 125 |
| Carbonio organico totale | mg/L | 100 |
| Fosforo totale (P) | mg/L | 2 |
| Materiali in sospensione totali | mg/L | 35 |
| Arsenico (As) | µg/L | 100 |
| Bario (Ba) | mg/L | 40 |
| Cadmio (Cd) | µg/L | 20 |
| Cromo totale (Cr) | µg/L | 300 |
| Cromo VI (Cr) | mg/L | 0,1 |
| Manganese (Mn) | µg/L | 4000 (Fe e Mg) |
| Mercurio (Hg) | µg/L | 5 |
| Nichel (Ni) | µg/L | 1000 |
| Piombo (Pb) | µg/L | 200 |
| Rame (Cu) | µg/L | 100 |
| Zinco (Zn) | µg/L | 300 |
| Solventi organici alogenati (somma) | µg/L | 1000 (solventi organici clorurati) |
| Solventi organici aromatici somma | µg/L | 200 |
| Fenoli e fenoli clorurati somma | mg/L | 0,3 |
| Idrocarburi totali | mg/L | 3 |

28. Le analisi verifica e di autocontrollo relative al processo di depurazione e agli scarichi dovranno essere fatte secondo le modalità e le frequenze previste dal Piano di Monitoraggio e controllo approvato.

***Scarico di emergenza in laguna di Venezia***

29. La ditta deve ottemperare alle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico rilasciata dal Ministero Delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche Veneto–Trentino-Alto Adige–Friuli Venezia-Giulia per quanto inerente lo scarico parziale SM15/22 (di emergenza) e lo scarico finale SM15 in acque lagunari dell'impianto di cui trattasi.

30. L'attivazione dello scarico di emergenza dovrà essere immediatamente comunicata dal gestore a tutti gli Enti interessati, così come dovrà essere comunicato il ripristino delle ordinarie condizioni di scarico a mare tramite PIF. Nella comunicazione dell'attivazione dello scarico dovranno essere riportate le relative motivazioni, le azioni necessarie per ristabilire le condizioni ordinarie, nonché le relative tempistiche.

## *Emissioni in atmosfera*

31. Sono autorizzate le emissioni provenienti dai sistemi di abbattimento degli sfiati dei serbatoi di stoccaggio e delle vasche della piattaforma individuate nella planimetria B20/a1 assunta al prot. n. 539743 in data 18/12/2020.

32. Per quanto riguarda il Punto di Emissione n. 772 individuato nella planimetria B20/a1 assunta al prot. n. 539743 in data 18/12/2020, afferente al sistema di abbattimento delle emissioni convogliate di cui alla rete

individuata nella planimetria B20/c assunta al prot. n. 539743 in data 18/12/2020, si applicano i seguenti limiti di Emissione:

| *Parametro* | *UM* | *Limite* |
|---|---|---|
| TVOC | $mg/Nm^3$ | 45* |
| HCl | $mg/Nm^3$ | 5** |

* Come Carbonio Organico Totale

** Limite da applicare se agli esiti del monitoraggio di un anno proposto al punto 55 si dovesse riscontrare una concentrazione del parametro HCl superiore al limite di rilevabilità;

33. Le analisi di verifica e di autocontrollo sulle emissioni in atmosfera dovranno essere fatte secondo le modalità e le frequenze previste dal Piano di Monitoraggio e controllo approvato.

## *Prescrizioni Gestionali*

34. La società dovrà garantire la presenza di un sistema di misura in continuo delle portate su ogni flusso proveniente da ciascun titolare degli scarichi afferenti, anche indirettamente, all'impianto di depurazione in oggetto; la misura in continuo delle portate può essere teletrasmessa alla Società dei titolari dei singoli flussi;Durante l'esercizio dell'impianto di depurazione dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

    a. la gestione dell'impianto deve essere effettuata anche attraverso controlli in continuo della qualità delle acque, mediante strumentazione collegata ad un elaboratore di processo attrezzato per l'acquisizione, la registrazione e l'elaborazione dei valori dei parametri misurati che, per le sezioni di seguito indicate, sono i seguenti:

        a.1. uscita equalizzatore: portata, temperatura, pH, conducibilità, potenziale redox, azoto ammoniacale;

        a.2. ingresso in vasca di ripartizione: pH, conducibilità, potenziale redox, azoto ammoniacale, azoto nitrico, azoto nitroso e fosfati (come $PO_4^-$);

        a.3. uscita (allo scarico parziale SM15/22): portata, temperatura, pH, conducibilità, potenziale redox, azoto ammoniacale, azoto nitrico, azoto nitroso, azoto totale e fosfati (come $PO_4^-$).

    b. Tutto il sistema di controllo in continuo installato presso l'impianto, compresi le sonde e gli strumenti, dovrà essere sottoposto ad accurate operazioni di manutenzione programmata, ordinaria e straordinaria con annotazione dei relativi interventi nel quaderno di manutenzione dell'impianto di depurazione.

35. Nelle registrazioni di cui all'art. 190 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. dovrà essere indicata una sola codificazione dell'operazione effettuata (D8) o (D9) a seconda dell'attività di trattamento prevalente per la specifica tipologia di rifiuto in ingresso;

### ***Verifiche rifiuti in ingresso***

36. Dovranno essere effettuate ad ogni conferimento, sotto la diretta responsabilità del tecnico responsabile dell'impianto, le analisi ritenute necessarie, a giudizio dello stesso, per l'identificazione e la verifica dell'accettabilità dei rifiuti; i relativi rapporti di prova dovranno essere tenuti a disposizione dell'autorità di controllo, unitamente ai rapporti di prova delle analisi dettagliate, che devono essere effettuate preventivamente all'inizio dei conferimenti e ripetute periodicamente, almeno ogni centottanta giorni, per ogni produttore o detentore. Le modalità di accettazione dei rifiuti da trattare devono essere regolamentate da specifiche procedure da conservare presso l'impianto.

37. L'accettazione di rifiuti è subordinata ad una preventiva valutazione, a cura del responsabile tecnico, sulla trattabilità degli stessi presso l'impianto, tenendo conto del fatto che il trattamento deve garantire un efficace abbattimento dei contaminanti in essi contenuti; al tal fine dovrà essere dimostrabile che le tipologie di contaminanti contenute nei rifiuti siano efficacemente abbattibili nella combinazione dei sistemi di trattamento dell'impianto; in particolare le caratteristiche ambientali dei rifiuti e/o dei reflui in uscita non devono essere ottenute mediante pratiche fondate sulla mera diluizione.

38. Il conferimento di rifiuti costituiti da percolati di discarica dovrà essere oggetto di una specifica valutazione da parte del responsabile tecnico, con una relazione descrittiva riferita ad una caratterizzazione del rifiuto, che includa la provenienza, con specifiche indicazioni sulla tipologia della discarica e dei rifiuti in essa conferiti, il carico inquinante e la composizione riferiti in particolare agli inquinanti organici e inorganici, nonché una

valutazione della efficacia del trattamento da eseguirsi presso l'installazione per quanto concerne l'abbattimento degli inquinanti e la compatibilità con lo stadio biologico; tale relazione deve essere conservata presso l'installazione e tenuta a disposizione degli Enti.

39. Con riferimento alle "modalità di conferimento e gestione del percolato di discarica" individuate dalla Ditta nella nota del 15 settembre 2011, dovranno essere messe in atto le seguenti azioni complementari:
    a. La prima fase di conferimento al processo di depurazione da ciascuna discarica non dovrà avvenire contestualmente a conferimenti da discariche che non abbiano già superato tale fase;
    b. Al termine di ogni prima fase di conferimento il gestore dovrà predisporre e trasmettere ad ARPAV una relazione di sintesi che attesti il regolare funzionamento del processo di depurazione.

***Sezione impiantistica per il trattamento di rifiuti liquidi contenenti PFAS***

40. Sono confermati, in via provvisoria e sperimentale, i seguenti valori limite allo scarico per le sostanze PFAS da applicarsi e verificarsi a valle dell'apposita sezione di pretrattamento avviata il 01.08.2019 e prima dell'immissione del refluo trattato nella vasca di equalizzazione in testa all'impianto SG31:

| *Parametro* | *U.M.* | *VSA* |
|---|---|---|
| PFOS | ng/l | 60 |
| PFOA | ng/l | 500 |
| PFBA | ng/l | 500 |
| PFBS | ng/l | 3.000 |
| PFPeA | ng/l | 3.000 |
| PFHxA | ng/l | 1.000 |
| Somma altri PFAS (PFNA, PFDeA, PFHpA, PFUnA, PFHxS, PFDoA) | ng/l | 600 |

41. I valori provvisori allo scarico per le sostanze PFAS di cui al precedente Punto 40 hanno validità a partire dalla succitata data del 01.08.2019, e sono soggetti a verifica di conformità con cadenza annuale, ferma restando l'eventuale revisione dei valori stabiliti per il PFBA e il PFHxA, con cadenza anche inferiore all'anno, in relazione agli esiti dei monitoraggi ambientali e sanitari.

42. La verifica di conformità annuale per l'ottemperanza ai valori provvisori allo scarico per le sostanze PFAS è effettuata da ARPAV, con oneri a carico della Ditta VERITAS S.p.A., con le seguenti modalità:
    a. esecuzione nell'arco di ciascun anno di monitoraggio di 11 campioni allo scarico;
    b. determinazione analitica di ciascun parametro di cui al punto 40 sui campioni eseguiti;
    c. decorso l'anno, calcolo della mediana dei valori analitici riscontrati per ciascun parametro nei rapporti di prova degli 11 campioni eseguiti;
    d. confronto della mediana di ciascun parametro con i valori stabiliti al punto 40.

43. Nella determinazione analitica dei PFAS, si assumono le indicazioni tecniche per la determinazione dei PFAS di cui alla nota ARPAV prot. n. 29436 del 23.03.2018, acquisita al prot. reg. n. 113974 del 26.03.2018. Per i composti costituiti da un numero di atomi di carbonio maggiore o uguale a 6 devono essere considerati sia gli isomeri lineari sia gli isomeri ramificati.

44. L'esito della verifica di conformità e gli esiti delle relative analisi eseguite dall'ARPAV dovranno essere comunicati dalla medesima Agenzia alla Regione del Veneto ed alla Città Metropolitana di Venezia.

45. In caso di inosservanza dei valori stabiliti al precedente punto 40 accertata secondo le modalità di cui al punto 42 si applica in generale quanto previsto dall'art. 29-quattuordecies, comma 2 del d.lgs. n. 152/2006 e, per gli scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui all'art.

94 del d.lgs. n. 152/2006 o in corpi idrici posti in aree protette, quanto previsto dall'art. 29-quattuordecies, comma 3, lettera c) del d.lgs. n. 152/2006.

46. Eventuali istanze da parte della Ditta per la modifica dei valori stabiliti al precedente punto 40, devono essere corredate da idonee analisi scientifiche/analisi di rischio e approfonditi elementi conoscitivi in merito agli effetti ambientali e sanitari dei composti, all'efficacia delle tecnologie di abbattimento, allo stato del corpo recettore finale, tenuto conto comunque della necessità di conseguire in prospettiva i limiti di performance tecnologia individuati nel parere ISS n. 9818 del 06.04.2016; tali istanze sono valutate ai sensi del comma 2 dell'art. 29-nonies del d.lgs. n. 152/2006.

47. Alla luce degli esiti di ciascun anno di monitoraggio si provvederà, ove necessario, all'aggiornamento dei valori di cui al precedente punto 40, la cui validità si intende comunque confermata nelle more dell'emanazione del provvedimento di aggiornamento.

48. Come stabilito nella Conferenza di Servizi del 7/06/2019, deve essere proseguita l'attività di monitoraggio dei flussi di massa (portate e concentrazioni composti PFAS) relativi ai diversi contributi afferenti all'impianto SG31.

49. Tutti i rifiuti liquidi in ingresso alla piattaforma SG31 contenenti PFAS in concentrazioni superiori ai valori limite provvisori di cui al precedente Punto 40, ed in particolare i percolati di discarica, devono essere trattati nell'apposita sezione di pretrattamento avviata il 01.08.2019.

50. Il Gestore dovrà comunicare a tutti gli enti interessati l'avvio della seconda fase di sperimentazione della sezione di pretrattamento oggetto del presente paragrafo conseguente alle modifiche impiantistiche valutate nella Conferenza dei Servizi del 30.07.2020, già approvate con D.D.R. n. 925/2020; la stessa avrà una durata di 6 mesi, al termine della quale la ditta dovrà presentare una relazione conclusiva della sperimentazione eseguita; a seguito della presentazione da parte della ditta di detta relazione, sarà convocata una riunione tecnica di coordinamento per la valutazione dei risultati e l'individuazione delle modalità di monitoraggio a regime della sezione di pretrattamento in questione.

51. La relazione conclusiva della sperimentazione di cui al precedente punto 50 dovrà comprendere altresì il bilancio di massa complessivo che tenga conto di tutti i flussi in ingresso, nonché dei quantitativi di acque di controlavaggio e delle masse filtranti utilizzati nel periodo di riferimento. Le analisi sui PFAS contenuti nel precipitato (fanghi) previsti dalla ditta dovranno essere fatte con cadenza quindicinale; tali verifiche dovranno analizzare anche la matrice liquida derivante da una simulazione di disidratazione del precipitato stesso.

52. Al termine del periodo sperimentale, la sezione di pretrattamento PFAS dovrà comunque essere mantenuta in esercizio.

## *Rumore*

53. Per quanto concerne i valori limite in materia di inquinamento acustico, gli stessi dovranno rispettare quanto previsto dalla Zonizzazione Acustica del Comune di Venezia (DPCM 14/11/1997).

## *Monitoraggio/PMC*

54. Per quanto riguarda i controlli ed i monitoraggi ambientali la ditta dovrà attenersi al Programma di Monitoraggio e Controllo (PMC) Rev. 03 del 2/12/2020, trasmessa dalla ditta con nota assunta al prot. n. 539743 in data 18/12/2020.

55. Per un anno deve essere monitorato al punto di emissione n. 772 anche il Parametro HCl; se la concentrazione rilevata in questo periodo è superiore al limite di rilevabilità, il monitoraggio deve proseguire con le modalità e le frequenze degli altri parametri, secondo metodo analitico concordato con ARPAV.

56. Ogni modifica al Programma di Monitoraggio e Controllo è soggetta ad approvazione formale da parte di questa Amministrazione, sentiti i pareri della Città Metropolitana di Venezia e di ARPAV-DAP Venezia. Le modifiche delle metodiche analitiche devono intendersi non sostanziali e, pertanto, sono attuabili, anche in assenza del parere espresso degli Enti, decorsi sessanta giorni dalla comunicazione del Gestore.

57. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 29-decies, commi 3 e 11-bis, del D. Lgs. n. 152/2006, l'ARPAV effettuerà – con oneri a carico del Gestore – le ispezioni previste dalla pianificazione annuale dei controlli.

58. La ditta deve predisporre e rispettare un piano di ispezione delle tubazioni interrate che convogliano fluidi di processo, fluidi da inviare a depurazione ed acque meteoriche e che preveda prove di tenuta ai sensi della norma UNI EN 1610 o altre modalità alternative di verifica, ove non applicabile la norma in parola, da concordare preventivamente con ARPAV.

## *Obblighi di comunicazione e disposizioni finali*

59. Il gestore dell'impianto deve comunicare tempestivamente a Regione, Provincia, ARPAV e Ministero Delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche Veneto–Trentino-Alto Adige–Friuli Venezia-Giulia (relativamente allo scarico in laguna) eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente nonché eventi di superamento dei limiti prescritti, secondo quanto previsto dall'art. 29-decies comma 3 lettera c) del Lgs. n. 152/2006, motivandone le cause e programmando le successive azioni correttive e monitoraggi; contemporaneamente il gestore attiva tutte le procedure e gli interventi necessari a ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto. Analoga comunicazione viene data non appena è ripristinata la completa funzionalità dell'impianto.

60. Qualunque variazione in ordine ai nominativi del tecnico responsabile dell'impianto e del responsabile dell'esecuzione del PMC dovrà essere comunicata a Regione, Città Metropolitana ed ARPAV, accompagnata da un CV aggiornato del professionista e da esplicita dichiarazione di accettazione dell'incarico.